

COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Provincia di Bologna

Regolamento comunale per la gestione del
Centro di Raccolta dei Rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
(Stazione Ecologica Attrezzata)

Norme di accesso e funzionamento

Indice

Art. 1 – Principi e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Riferimenti normativi

Art. 4 – Funzione e destinatari del servizio

Art. 5 – Ubicazione e orari di apertura

Art. 6 – Tipologie, condizioni del rifiuto e quantità massime conferibili

Art. 7 – Modalità di conferimento del rifiuto e competenze del Gestore

Art. 8 – Controllo e registrazione dei conferimenti

Art. 9 – Norme per la prevenzione di incidenti

Art. 10 – Controlli

Art. 11 – Obblighi e divieti

Art. 12 – Regime sanzionatorio

Art. 13 – Visite di gruppi

Art. 14 – Modifiche al regolamento

Art. 1 - Principi e finalità

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti all'interno del Centro di Raccolta Rifiuti, regolandone il conferimento.

Il Centro di Raccolta Rifiuti è un'area recintata custodita ed aperta solo ad orari prestabiliti dove i soggetti ammessi possono conferire **gratuitamente** varie tipologie di rifiuti urbani e assimilati.

Il Centro di raccolta è realizzato con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili. In questo modo si contribuisce in maniera significativa alla diminuzione della quantità di rifiuti da smaltire, e quindi all'abbattimento dei relativi costi.

La gestione della raccolta differenziata nel Centro di Raccolta costituisce attività di pubblico interesse basata su alcuni principi fondamentali:

- a. assicurare la protezione dell'ambiente e della sanità pubblica;
- b. consentire la separazione dei diversi materiali facenti parte dei rifiuti non riutilizzabili;
- c. consentire il recupero quando possibile.

Art. 2 - Definizioni

Nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo.
- **Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
- **Raccolta Differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.
- **Conferimento:** le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della Raccolta Differenziata ai servizi di raccolta.

Art. 3 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato ai sensi delle seguenti normative:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche.

- Decreto Ministero Ambiente 29 maggio 1991 “Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi” su G.U. n. 136/1991.
- L.R. n. 27 del 12 luglio 1994 “Disciplina dello smaltimento dei rifiuti”.
- D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.

Art. 4 - Funzione e destinatari del servizio

Il Centro di Raccolta è un'area pubblica dove i cittadini possono portare varie tipologie di rifiuti oltre a quanto deve essere conferito al servizio di raccolta domiciliare (Porta a Porta).

Il servizio in oggetto ha l'obiettivo di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti ed è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Pieve di Cento e a tutte le attività di questo comune che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tariffa/tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il conferimento al Centro di Raccolta dovrà, per le utenze suddette, essere limitato a quanto previsto nella tabella dal seguente art. 6.

Le attività produttive ed i pubblici esercizi presenti sul territorio dei due comuni sopracitati potranno anch'essi usufruire del servizio **compatibilmente con le capacità ricettive del Centro di Raccolta** e limitatamente ad alcune tipologie di rifiuto specificatamente indicate nella tabella riportata al seguente art. 6.

Le tipologie indicate potranno essere variate qualora dovessero modificarsi le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Le attività produttive ed i pubblici esercizi sono comunque tenuti al rispetto dei limiti quantitativi giornalieri stabiliti nella tabella di cui all'art. 6.

Art. 5 - Ubicazione e orari di apertura

Il Centro di Raccolta Rifiuti del Comune di Pieve di Cento si trova in Via Zallone 32.

Il servizio è attivo solo nei giorni ed orari previsti divulgati nel sito web del Comune e con l'affissione presso il Centro di Raccolta.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare gli orari e le giornate di apertura stabiliti che verranno adeguatamente pubblicizzati dal Gestore, comunque in modo da garantire la fruibilità del servizio da parte della cittadinanza.

In caso di condizioni meteorologiche avverse o in casi particolari e eccezionali l'Amministrazione comunale può disporre la chiusura temporanea del Centro di Raccolta.

Art. 6 - Tipologie, condizioni del rifiuto e quantità massime conferibili

Il Centro di Raccolta può accogliere le seguenti tipologie di rifiuto nei limiti indicati:

DESCRIZIONE MATERIALE	Limite giornaliero Utenze non domestiche (kg/giorno)	Limite max Utenze non domestiche (kg/anno)	Limite giornaliero Utenza Domestiche (kg/giorno)	Limite max Utenza Domestiche (kg/anno)
ABITI USATI	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO
ACCUMULATORI AL PIOMBO	40	120	20	80
ACIDI	0	0	2	10
BOMBOLETTE SPRAY	0	0	10	50
CARTA	200	1000	LIBERO	LIBERO
CARTONE	200	1000	LIBERO	LIBERO
CONTENITORI E IMBALLAGGI IN PLASTICA (ES. BOTTIGLIE, POLISTIROLO)	50	600	200	600
CONTENITORI PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI (T/F)	0	0	10	50
DETERGENTI DOMESTICI ED IGIENICI	0	0	2	10
ESTINTORI A POLVERE	0	0	8	8
ESTINTORI CO2	0	0	8	8
ESTINTORI HALON	0	0	8	8
FILTRI OLIO	0	0	4	4
FOTOCHIMICI (sostanze sviluppo fotografie)	0	0	2	10
INERTI E MACERIE	0	0	200	2000
INGOMBRANTI MISTI	200	500	400	2000
LEGNO	200	1000	400	2000
MEDICINALI SCADUTI	0	0	5	5

OLI MINERALI	0	0	10	50
OLI VEGETALI	20	100	20	100
ORGANICO	30	300	30	300
PESTICIDI	0	0	1	5
PILE	0	0	10	10
PNEUMATICI	0	0	60	120
R.A.E.E. FRIGORIFERI- CONGELATORI-CONDIZIONATORI	0	0	150	500
R.A.E.E. APP. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (TV, MONITOR)	0	0	50	200
R.A.E.E. GRANDI ELETTRODOMESTICI (ES. LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, ECC.)	100	100	200	500
R.A.E.E. PICCOLI ELETTRODOMESTICI (ES. FERRO DA STIRO, PHON, ECC.)	20	50	20	100
RIFIUTI ALCALINI (AMMONIACA- SODA)	0	0	2	10
ROTTAMI METALLICI	100	500	100	1000
SCARTI VEGETALI (SFALCI E POTATURE)	500	4000	500	4000
SOLVENTI (SMACCHIATORI, DILUENTI,SVERNICIATORI)	0	0	2	10
TERMOMETRI AL MERCURIO / R.A.E.E. TUBI FLUORESCENTI (NEON), LAMPAD E A RISPARMIO ENERGETICO	0	0	5	50
TONER E CARTUCCE	0	0	2	10
VERNICI - INCHIOSTRI - ADESIVI	0	0	20	60
VETRO E LATTINE	200	1000	200	1000
VETRO IN LASTRE	50	100	50	150

Si precisa che le quantità suddette possono essere soggette a variazioni, onde garantire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta; i rifiuti conferiti saranno, pertanto, accettati compatibilmente alle capacità di ricezione del Centro stesso.

Non saranno ammessi rifiuti che, per tipologia e quantità, non rientrano tra quelli indicati nella tabella di cui sopra, fra i quali: carcasse di animali, bombole GPL, carburanti, carta catramata,

cartongesso, eternit cemento amianto, filtri aria, guaina bituminosa, lana di roccia, lana di vetro, liquidi chimici dei camper, liquido antigelo esausto, siringhe, teli agricoli, veicoli a motore con telaio, vetroresina.

Art. 7 - Modalità di conferimento del rifiuto e competenze del Gestore

All'atto del conferimento dei rifiuti saranno registrati, a cura del personale addetto, i dati anagrafici del cittadino dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido che attesti la residenza, nonché il quantitativo e la tipologia del materiale consegnato, ciò a fini statistici, di controllo delle quantità autorizzate, oltre che per l'attivazione di eventuali iniziative di incentivazione delle raccolte differenziate.

I soggetti conferitori sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- conferire i materiali possibilmente già suddivisi per tipologie, al fine di agevolarne la raccolta;
- ridurre il volume degli ingombranti
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del Centro di Raccolta nonché quelle riportate dall'apposita segnaletica;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e di containers.

I rifiuti provenienti da attività domestica potranno essere ritirati anche se il conferimento avviene da parte di una qualsiasi ditta che trasporta tali rifiuti per conto dell'utente, purché venga esibito al momento dell'ingresso la tessera dell'utente.

In caso contrario i rifiuti conferiti verranno considerati provenienti da attività produttiva e potranno essere ritirati solo se l'attività è sita nel Comune di Pieve di Cento e se la tipologia del rifiuto è per qualità e quantità prevista nella tabella di cui all'art.6.

I rifiuti speciali possono essere conferiti nel Centro di Raccolta solo se assimilati agli urbani, limitatamente ai quantitativi e ai materiali per cui è prevista la raccolta differenziata nel Centro di Raccolta e solo nel caso che questi materiali vengano conferiti in modo differenziato. I rimanenti rifiuti speciali non assimilati non possono essere conferiti nel Centro di Raccolta.

Il Gestore è tenuto all'osservanza del presente regolamento e specificatamente a svolgere le seguenti funzioni:

- effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell'ammissione;
- controllare il corretto conferimento negli appositi spazi/contenitori;
- accertarsi che il conferimento del rifiuto avvenga nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati agli artt. 1 e 6 del presente regolamento;
- sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;

- attuare tutti i mezzi possibili per pubblicizzare il Centro di Raccolta ed incentivare i conferimenti;
- registrare i rifiuti in ingresso e in uscita;
- redigere una relazione semestrale in cui siano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti al Centro di Raccolta;
- provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno del Centro di Raccolta;
- segnalare agli uffici comunali competenti ogni significativa violazione del presente regolamento;
- segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel Centro di Raccolta;
- effettuare il controllo sui presidi antincendio e sull'impianto elettrico (messa a terra);
- effettuare il controllo periodico della funzionalità degli scarichi e degli eventuali impianti di trattamento, finalizzato alla sola segnalazione di problematiche rilevate da comunicare al Comune interessato.

ART. 8 - Controllo e registrazione dei conferimenti

Tutti i conferimenti di rifiuti, effettuati sia da parte dei privati cittadini che da parte delle attività produttive che da parte del Gestore, sono sottoposti alle operazioni di controllo, pesatura e registrazione.

Gli operatori del Centro di Raccolta eseguono controlli sulla provenienza e assimilabilità dei rifiuti.

L'accesso è consentito, la prima volta, dietro presentazione di un documento di identificazione del conferitore e degli estremi della propria posizione contrattuale e, successivamente, con apposita tessera di riconoscimento, che dovrà essere esibita al personale di custodia.

Art. 9 - Norme per la prevenzione di incidenti

Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati dal Gestore, dalle ditte preposte al trasporto, e dagli utenti oggetti taglienti o comunque materiali pericolosi per l'incolumità pubblica, fuori da eventuali contenitori che ne garantiscano lo stoccaggio in sicurezza.

Il Gestore dovrà eseguire le operazioni di pulizia dell'area e munirsi di opportuna polizza assicurativa per danni a persone o a cose.

Art. 10 - Controlli

Sono preposti alla verifica delle disposizioni del presente Regolamento gli Agenti di Polizia Municipale, competenti anche alla vigilanza igienico-sanitaria, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'Azienda USL e dell'ARPA, ovvero qualsiasi altro soggetto con qualifica di polizia giudiziaria.

Sarà facoltà dell'Amministrazione comunale poter verificare la qualità del servizio erogata all'interno del Centro di Raccolta.

Art. 11 - Obblighi e divieti

Gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;
- divieto di abbandono di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori;
- divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali medesimi;
- divieto di spostamento dei contenitori posti su suolo pubblico;
- divieto di accesso al Centro di Raccolta al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
- obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e della cartellonistica appositamente predisposta, nel conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta.
- divieto di abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del centro di raccolta;
- divieto di occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti non ammessi;
- divieto di accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;

Art. 12 - Regime sanzionatorio

Le violazioni a quanto prescritto dal presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7bis del TUEL, che prevede sanzioni con minimo e massimo fissati rispettivamente in 25 e 500 Euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50 Euro.

ART. 13 - Visite di gruppi

Le visite al Centro di Raccolta di gruppi o scolaresche potranno avvenire solo previa autorizzazione da parte del Gestore .
Eventuali richieste di visita potranno essere inoltrate all'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - Modifiche del regolamento

Il presente regolamento sarà pubblicizzato nelle forme di legge ed esposto presso il Centro di Raccolta.

Potrà essere modificato in ogni momento in relazione alle esigenze operative e alle modifiche normative anche con soli atti integrativi per quanto riguarda problematiche non sostanziali.